ID Prospetto 81 riferito all'anno 2025

Approvato con delibera nº 36 del 29/11/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

A/1, A/8 e A/9 e relative	0,6%	
ınità immobiliare posseduta da 1, lett. c), n. 6), della legge n. 160	SI	
a la categoria catastale D/10)	0,1%	
D (esclusa la categoria catastale	1,06%	
		•
	1,06%	
one principale e dai fabbricati	1,06%	
		1%
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione Fino a mesi: 1		1%
1	nità immobiliare posseduta da , lett. c), n. 6), della legge n. 160 la categoria catastale D/10) D (esclusa la categoria catastale ne principale e dai fabbricati Alloggi regolarmente assegnati de edilizia residenziale pubblica ave fabbricati di civile abitazione des non adibiti ad abitazione principale espletamento delle attività di asse	nità immobiliare posseduta da , lett. c), n. 6), della legge n. 160 I la categoria catastale D/10) 0,1% D (esclusa la categoria catastale 1,06% Esenti ai sensi dell'art. 1,758, della legge 27 dicer n. 160 1,06% Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non adibiti ad abitazione principale per il periodo di espletamento delle attività di assegnazione

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 16/12/2024 alle 17:38:18